



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE**

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 13599 DEL 18/12/2023

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del D.lgs.152/2006 e art. 9 L.R. 12/2010. Variante parziale alle NTA del PRG Parte Operativa - Comune di Panicale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 29 luglio 2022 “D. Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. VAS – Specifiche tecniche e procedurali”.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “D. Lgs. 152/2006 e L. R. 12 del 16 febbraio 2010. Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Vista la nota n° 0250345 del 31.10.2023 inviata dal Comune di Panicale, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS sulla proposta di variante parziale alle NTA del PRG Parte Operativa.

Visto che, con nota n. 0255659 del 10.11.2023, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS la variante parziale alle NTA del PRG Parte Operativa nel Comune di Panicale.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale.
- Provincia di Perugia.
- A.U.R.I. Umbria.
- Azienda U.S.L. n. 1.
- Agenzia Forestale Regionale Umbra.

Visti i seguenti pareri pervenuti:

USL Umbria 1. Dipartimento di prevenzione. Sportello nuovi insediamenti produttivi.

Area Trasimeno. Prot. n.0264838 del 17.11.2023 con il quale si comunica che: *“Il progetto non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi pertanto è parere dello scrivente Servizio che lo stesso sia da escludere dal procedimento di VAS”.*

Provincia di Perugia. Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio Prot. n. 0275271 del 01.12.2023 con il quale si comunica:

“La variante urbanistica oggetto della presente proposta, interessa una previsione del PRG po, posta sulla sommità del Poggio di Braccio, in prossimità della macroarea urbana di S. Arcangelo.

Nel PRGps, il comparto oggetto di verifica, viene definito con destinazione prevalentemente turistica-ricettiva, ed il PRGpo nella sua prima applicazione del 2007, classifica l'area come FPR (Insediamento Turistico n. 2), limitando l'insediamento “La Barca”, alla sola destinazione d'uso turistica.

Di fronte ad un quadro di oggettiva difficoltà, della tenuta imprenditoriale turistico ricettiva, al fine di consentire il riutilizzo degli edifici esistenti e la riqualificazione paesaggistica, ambientale ed edilizia della sommità del Poggio di Braccio, viene richiesto (nel rispetto dell'istituto della destinazione d'uso prevalente, disposto dall'articolo 140 delle N.T.A. del PRGps), di introdurre nelle N.T.A. del PRGpo (art.32), anche la destinazione residenziale (A1). L'inserimento non prevalente, della destinazione d'uso residenziale (A1), potrà consentire la riqualificazione edilizia e ambientale di un luogo molto significativo dal punto di vista paesaggistico. Il cambio di destinazione, consente di aumentare il patrimonio edilizio disponibile alla funzione residenziale, attraverso il recupero degli edifici esistenti. La variante proposta è meramente di tipo normativo.

Premesso che, la variante in oggetto consiste nell'integrazione del comma 11, all'art. 32 delle NTA del PRGpo così di seguito riportato:

"11 - Nell'insediamento turistico n. 2 (It 2) "La Barca" per effetto di quanto stabilito dall'articolo 140 delle N.T.A. del PRG-PS, commi 1 e 2, e dall'articolo 155 della L.R. 1/2015 e ss.mm.ii., è ritenuta compatibile la destinazione residenziale del tipo (A1) nella misura massima del 45% della Superficie Utile Coperta (S.u.c.) esistente e/o realizzabile".

Considerato che, per le zone FPR, il PRGpo assegna a tali ambiti un parametro di altezza massima (H=max) di 7,50 metri.

Preso atto della documentazione pervenuta (protocollo provinciale n. 2023/37451 del 08/11/2023), resa disponibile dal Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria, si comunicano da parte dello scrivente Servizio, le valutazioni ed il parere di competenza.

Gli ambiti della normativa provinciale vigente che ricadono nella zona dell'insediamento "La Barca" in oggetto di variante normativa, sono i seguenti:

- Tutela paesaggistico ambientale - D.LGS. N. 42/2004: art. 136, 1° comma: aree di notevole interesse pubblico, disciplinate dall'art. 38 del PTCP, e rappresentate nell'elaborato cartografico A.7.1. "Ambiti della tutela paesaggistica" - Bene n. 60, D.M. 22.04.66, lett. D; art. 142, 1° comma: ambiti delle aree boscate, lett. G, disciplinati dall'art. 39 del PTCP e rappresentati nell'elaborato cartografico A.7.1. "Ambiti della tutela paesaggistica".
- Aree PINA (Aree di Particolare Interesse Naturalistico Ambientale): classe 2, disciplinata dall'art.83 della L.R. 1/2015, come rappresentata nell'elaborato A.2.1. "Ambiti delle risorse naturalistiche ambientali e faunistiche" e disciplinata dal PTCP all'art. 36.
- Aree di interesse naturalistico – ambientale: aree di studio, di cui alla DGR n. 61/1998, disciplinate dall'art. 38 p.ti 8 e 9 del PTCP.

Nel documento "DG_0043057_2023", viene rappresentato dal PRGpo, il comparto Fpr oggetto di variante e le aree boscate vincolate (art. 142, lett. G), che interessano tale ambito (foglio catastale n.2, particella n.101). Per la conformità della variante rispetto alle normative regionali vigenti (L.R. 28/2001 e L.R. 1/2015) in materia di fasce di transizione delle aree boscate, si richiedono riscontri tramite gli Enti competenti.

La zona denominata Poggio di Braccio, sorge su un'altura posta al confine con il comune di Magione, raggiungibile dalla SR. 316 percorrendo Via Trasimeno. Quest'ambito è visivamente percepibile da ampie aree, poste sulle coste del Lago Trasimeno e offre scorci di elevata panoramicità a chi percorre le infrastrutture a carattere storico circostanti, Via Trasimeno e la regionale 316, che a nord (circa 600 metri) nelle vicinanze del Lago, defluisce dal comune di Panicale verso quello di Magione. Per la variante normativa in oggetto, la NTA del PRGpo deve essere conforme allo stato dei luoghi appena descritti e coerente ai fabbricati circostanti. Di conseguenza si ritiene che le altezze massime previste nella zona di nuova destinazione (7,50 mt. - zone Fpr - PRGpo), non siano coerenti con la situazione edificatoria attuale e si suggerisce di valutare, per la specifica zona, un valore inferiore.

Anche le scelte di materiali e colori impiegati per il restauro, il risanamento conservativo e le ristrutturazioni dell'esistente tipologia dell'insediamento "La Barca" avranno una specifica importanza.

Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere posta al mantenimento della vegetazione esistente, formata maggiormente da oliveti e cipressi, che crea una schermatura naturale tra l'esistente e il paesaggio circostante".

Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico, Sismico. Difesa Del Suolo. Prot n. 0282113 del 12.12.2023 con il quale si comunica che: "Con la presente si comunica che per quanto riguarda le materie di competenza del Servizio NON SI RILEVANO criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, così come riportato nei Rapporti Istruttori che si allegano".

Sezione difesa e gestione idraulica.

"In riferimento alla procedura in oggetto si comunica quanto segue. Dall'analisi della documentazione trasmessa, che è parte integrante del presente atto, si evince che le zone in questione non interferiscono con dei corsi d'acqua demaniali di competenza dell'Autorità

idraulica scrivente. Pertanto, per quanto sopra detto, si ritiene di non essere competenti al rilascio del parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904".

Sezione pianificazione dell'assetto idraulico.

"Con riferimento alla procedura di VAS citata in oggetto, analizzata la documentazione trasmessa, si comunica che non risulta necessario il nulla osta ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto l'area in esame risulta essere ubicata al di fuori delle aree perimetrate dal vigente P.A.I. dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale e Settentrionale. Si fa presente pertanto che non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS".

Sezione geologia.

La variante parziale è relativa ad un insediamento posto sulla sommità del rilievo collinare alla quota altimetrica di 363,0 m. s.l.m. identificato con il nome "La Barca" da destinare a struttura residenziale.

Nel merito della zona d'intervento sono state esaminate le seguenti cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate, con riferimento alle CTR 310-100:

- Le Banche dati geologiche regionali;
- La Banca dati della pericolosità sismica locale;
- La Banca dei dati geognostici e geofisici regionale.

Inoltre sono state viste:

- Idrogeo - Piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico- consultazione dei documenti dell'Inventario dei fenomeni franosi (IFFI) e delle mappe nazionali di pericolosità per frana;
- La Tavola n. 45 del PUT "Ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale e punti di approvvigionamento idrico della rete acquedottistica regionale".
- La Tav. n. 14 del PTA "Aree di Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano".

Dai dati disponibili si evince la presenza di una zona stabile con l'affioramento dell'Unità Toscana del Macigno. Non sono segnalate situazioni di pericolosità geologica da frana.

Si ritiene che la variante parziale PO del Comune di Panicale non necessiti di essere sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica".

Agenzia Forestale Regionale Umbra. Prot. n. 0277251 del 05.12.2023 con il quale si comunica che: "Premesso che:

- a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 "Testo unico regionale per le foreste";
- con Decreto A.U. n° 241 del 10/08/2020 è stato individuato detto rappresentante unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze di servizi convocate dalla Regione nella personale del Dirigente del Servizio Gestione del Territorio e tutela delle risorse naturali o suo delegato;
- con Decreto A.U. n° 245 del 04/07/2021, sono state individuate le funzioni di Dirigente Vicario dei sette Servizi dell'Ente con nomina del sottoscritto quale Dirigente Vicario del Servizio Agricoltura, Tutela Territorio e delle Risorse Naturali e di conseguenza soggetto Rappresentante Unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze dei Servizi convocate dalla Regione.

Vista l'istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio:

-Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative:

- la L.R. 28/01 "Testo unico per le foreste" e s.m.i., ed il Regolamento d'attuazione n° 7/2002 s.m.i.;

È stata analizzata la documentazione allegata alla nota della Regione Umbria avente prot. n. 0255659-2023 del 07/11/2023 e recepita al prot. n. 52272/2023 del 07/11/2023:

Il processo di assoggettabilità a VAS riguarda proposta di variante parziale al PRG PO di un'area sita in Loc. Poggio di Braccio – Comune di Panicale;

Considerato che:

1. La zona oggetto di variante nel vigente P.R.G. del Comune di Panicale non è classificata agricola.

2. L'area oggetto di intervento È sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici a norma dell'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art. 5 della medesima legge regionale.

Ciò premesso e precisato, ai soli fini delle strette competenze autorizzative sugli aspetti necessari alla realizzazione del progetto in esame che sono normati ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. "Testo unico regionale per le foreste" e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i., si propone di rilasciare il parere: di ritenere che la variante al PRG del Comune di Panicale non debba essere soggetta a VAS perché si reputa di impatto non significativo sull'ambiente. Senza prescrizione alcuna. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore.

L'Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio "Tutela del Territorio e Risorse Naturali", che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di parere contenuti nella su riporta istruttoria, comunica di rilasciare il parere: di ritenere che la variante al PRG del Comune di Panicale non debba essere soggetta a VAS perché si reputa di impatto non significativo sull'ambiente. Senza prescrizione alcuna. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore".

Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio. Prot. n. 0281415 del 11.12.2023 con il quale si comunica che: "Vista la nota protocollo regionale n. 255659 del 7/11/2023 con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria ha chiesto, ai soggetti con competenze ambientali, di esprimere valutazioni e pareri in merito al procedimento in oggetto. Esaminati gli atti consultabili al link indicato nella nota regionale sopra richiamata.

Tenuto conto che la presente procedura è riferita ad una proposta di variante alle NTA del P.R.G. Parte Operativa. Nello specifico è prevista una modifica alla destinazione della zona "FPR – Insediamento Turistico n. 2" in località La Barca, attualmente destinata ad attività turistico ricettiva, inserendo la possibilità di realizzare anche la destinazione residenziale nella misura massima del 45% della Superficie Utile Coperta (S.u.c.) esistente e/o realizzabile.

Il Comune dichiara che all'interno di tale area sono presenti alcuni edifici destinati ad attività di ricezione (appartamenti vacanza) e ad attività di pubblico esercizio (ristorante), e che tutti gli edifici presenti sono abbandonati, non utilizzati da un tempo ultradecennale e alcuni di essi si trovano in forte stato di degrado.

Si trasmette di seguito il parere di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione "Urbanistica" e della Sezione "Qualità del paesaggio regionale.

Parere della Sezione Urbanistica

Per tutto quanto sopra riportato la scrivente Sezione non rileva particolari aspetti di competenza, tenuto conto che il presente procedimento è riferito ad una variante alla sola parte operativa del PRG. Il Comune di Panicale dovrà verificare che la presente variante al PRG PO sia congruente con il PRG Parte strutturale. Si prescrive il rispetto di quanto previsto dall'art. 85 della L.R. 1/2015 in merito alle aree boscate.

Parere della Sezione Qualità del paesaggio regionale

La variante urbanistica parziale oggetto della proposta di variante della parte operativa del PRG del Comune di Panicale interessa una zona posta sulla sommità del Poggio di Braccio in prossimità della Macro Area urbana di S. Arcangelo.

Si tratta di un insediamento indipendente da altre previsioni urbanistiche e in quanto interamente circondato dallo spazio rurale; sia il PRG-PS che il PRG-PO hanno denominato tale insediamento come "La Barca".

Nel PRG_pS viene classificata come destinazione prevalente quella turistica ricettiva ed il PRG_pO classifica l'area come FPR – Insediamento Turistico n. 2, limitando l'insediamento "La Barca" alla sola destinazione d'uso turistica.

Nell'areale definito FPR sono presenti alcuni edifici destinati ad attività di ricezione (appartamenti vacanza) e ad attività di pubblico esercizio (ristorante). Tutti gli edifici presenti sono abbandonati, non utilizzati da un tempo ultradecennale e alcuni di essi si trovano insieme agli annessi in forte stato di degrado anche paesaggistico.

L'amministrazione ha proposto la variante, per ovviare a questo stato di abbandono, e consentire in tal modo il riutilizzo degli edifici esistenti e la riqualificazione paesaggistica,

ambientale ed edilizia della sommità del Poggio di Braccio di introdurre nelle N.T.A. del PRG-PO, nel rispetto dell'istituto della destinazione d'uso prevalente disposto dall'articolo 140 delle N.T.A. del PRG-PS, anche la destinazione residenziale (A1).

Da un punto di vista di sostenibilità paesaggistico ambientale, l'area è sottoposta tutela paesaggistica i sensi del Dlgs 42/2004, risulta di elevato valore naturalistico e paesaggistico anche per la vicinanza con il Lago Trasimeno e con infrastrutture verdi come la pista ciclabile, pertanto la realizzazione dell'intervento è soggetta a preventiva Autorizzazione Paesaggistica in quanto ricadente in area soggetta a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142, comma 1, lettera b) territori contermini ai laghi, del Dlgs 42/2004. Il rilascio compete al Comune interessato, giusto il disposto di cui all'art. 111 della LR n. 1/2015

Se come dichiarato nella documentazione trasmessa, il cambio di destinazione consente di aumentare il patrimonio edilizio disponibile alla funzione residenziale, attraverso il mero recupero degli edifici esistenti; limitando in tal modo il consumo di suolo la variante normativa, non dovrebbe incidere sul paesaggio se la riqualificazione prevista sarà rispettosa del contesto paesaggistico rurale, naturale circostante e prevedrà un inserimento paesaggistico consono al contesto”.

ARPA Umbria. Prot. n. 0274830 del 30.11.2023 con il quale si comunica che: *“Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni collegate all'attuazione della variante descritta in quanto le stesse non producono impatti ambientali stimabili significativi”.*

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria. Prot. n. 0280289 del 11.12.2023 con il quale si comunica che: *“Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con Pec Prot.n.255659-2023, si esprime parere favorevole alla Variante parziale alle NTA del PRGPO relativamente all'area individuata catastalmente all'interno del foglio 2 del Comune di Panicale”.*

Rilevato che la proposta di variante alle NTA del P.R.G. Parte Operativa prevede una modifica alla destinazione della zona “FPR – Insediamento Turistico n. 2” in località La Barca, attualmente destinata ad attività turistico ricettiva, inserendo la possibilità di realizzare anche la destinazione residenziale nella misura massima del 45% della Superficie Utile Coperta (S.u.c.) esistente e/o realizzabile. All'interno di tale area sono presenti alcuni edifici destinati ad attività di ricezione (appartamenti vacanza) e ad attività di pubblico esercizio (ristorante), e che tutti gli edifici presenti sono abbandonati, non utilizzati da un tempo ultradecennale e alcuni di essi si trovano in forte stato di degrado.

Considerato che per tutto quanto rilevato, è possibile evidenziare che l'intervento non comporta ripercussioni negative sull'ambiente, per cui non è necessario che la variante parziale alle NTA del PRG Parte Operativa nel Comune di Panicale sia sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS la variante parziale alle NTA del PRG Parte Operativa nel Comune di Panicale.

2. Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 si dovranno osservare le seguenti raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:

Aspetti urbanistici

- Il Comune di Panicale dovrà verificare che la presente variante al PRG PO sia congruente con il PRG Parte strutturale.
- Si prescrive il rispetto di quanto previsto dall'art. 85 della L.R. 1/2015 in merito alle aree boscate.

Aspetti paesaggistici

- la realizzazione dell'intervento è soggetta a preventiva Autorizzazione Paesaggistica in quanto ricadente in area soggetta a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142, comma 1, lettera b) territori contermini ai laghi, del Dlgs 42/2004. Il rilascio compete al Comune interessato, giusto il disposto di cui all'art. 111 della LR n. 1/2015.

Perugia lì 18/12/2023

L'Istruttore

Daniela Cavalieri

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/12/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Giovanni Roccatelli

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/12/2023

Il Dirigente

- Michele Cenci

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2